


- 17) A completamento delle summenzionate lavorazioni dovrà essere prodotta la documentazione attestante la regolare esecuzione a firma di tecnico abilitato, corredata dei necessari collaudi del caso;
- 18) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza fisica e salute dei lavoratori, di polizia marittima e sicurezza doganale;
- 19) Il concessionario, a cure ed oneri propri, provvederà al conseguimento dei titoli autorizzativi nonché alle incombenze per legge dovuti nella fattispecie, di qualunque ordine e grado, ivi inclusi gli aggiornamenti catastali.
- 20) È fatto salvo ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
- 21) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 22) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

I.Co.p. S.r.l.

Davide Farinelli




La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: icop@pec.it.

Ancona, addì 30 MARZO 2022

IL CONCESSIONARIO


I.Co.p. S.r.l.

Davide Farinelli


IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo


L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Gabriele Lucchini



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 05/09/2022 al n° 1818 serie 1 con l'esenzione di euro 505,18

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante


AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;

Vista l'istanza assunta al prot. n. ARR-13740 in data 25/11/2020, e successive integrazioni, presentata dal Sig. Davide Farinelli in qualità di legale rappresentante e Presidente del C.d.A. della società I.Co.p. S.r.l., C.F./P.IVA 01169160429, con sede legale in Ancona (AN), Lungomare Vanvitelli n. 68, recante la domanda, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., di variazione al contenuto della concessione demaniale n. 00-6/2019 del 21/01/2019, rep. 1422, per ampliamento con una ulteriore area demaniale della superficie di mq. 1.550,00 situata nei pressi dell'angolo tra la banchina n. 24 e n. 25 del Porto di Ancona;

Vista la licenza n. 00-6/2019 del 21/01/2019, rep. 1422, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 1.000,00 per utilizzare un capannone mobile appoggiato a terra su blocchi di cemento di mq. 1.000,00 da destinare allo svolgimento delle operazioni connesse al deposito temporaneo dei semilavorati ferrosi, coils e pacchi di lamierino inox;

Visto il parere preliminare della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale con prot. n. PAR-8494-21/12/2020;

Vista la dichiarazione di impegno della società I.co.p. s.r.l. assunta al prot. n. ARR-2361-24_02_2021;

Vista la pubblicazione della domanda in data 04/03/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini previsti non sono pervenute domande concorrenti;

Visto il parere della Divisione Safety-Security di questa Autorità di Sistema Portuale con prot. n. PAR-1747-05_03_2021;

Tenuto conto delle osservazioni formulate da altro operatore portuale, assunte al prot. n. ARR-4042-25_03_2021;

Vista la nota prot. n. PAR-2388-30_03_2021 di questa Autorità di Sistema Portuale;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-4322 in data 30/03/2021;

Visto il parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Ancona con prot. n. 9105 in data 26/03/2021, acquisito al prot. n. ARR-4164-29_03_2021;

Vista la nota della società I.Co.p. S.r.l., assunta al prot. n. ARR-4631-06_04_2021, in riscontro alle osservazioni e/o opposizioni formulate da altro operatore portuale;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-4904-12_04_2021;

Vista la nota prot. n. PAR-3449-12_05_2021 di questa Autorità di Sistema Portuale;

Vista la delibera n. 17 in data 25/06/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii; Vista l'iscrizione alla White List rilasciata dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ancona con prot. Interno del 10/05/2021 n. 0050503, assunto al prot. n. ARR-6512-14_05_2021, e relativo rinnovo con scadenza iscrizione in data 22/06/2023 per come consultabile sul sito istituzionale della Prefettura di Ancona;

Visto il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 dall'Agenzia delle Dogane di Ancona con prot. n. 41696/RU del 14/10/2021, assunto al prot. n. ARR-13083-20_10_2021;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 5.285,50, in data 20.07.2021, richiesto con atto di accertamento n. 00-41/21 in data 15/07/2021;

Vista l'appendice n. 2, alla polizza fidejussoria n. PT0609260, emessa in data 16/07/2021, e relativa appendice n. 4 emessa in data 28/02/2022, dalla società Atradius Credito y Caution S.A. de Seguros y Reaseguros - Agenzia di Ancona

per aumento dell'importo garantito ad € 40.000,00 quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista l'appendice n. 1, alla polizza assicurativa n. 032.047.0000907552 emessa in data 23.07.2021, e relativa appendice emessa in data 16/02/2022, dalla società Vittoria Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Ancona – per l'importo garantito di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la polizza fidejussoria n. 1/85774/96/182787837 emessa in data 21/09/2021, e relativa appendice n. 1 emessa in data 14/03/2022, dalla società UnipolSai Assicurazioni spa – Agenzia Gerenza Roma AON spa – per l'importo garantito di € 80.000,00 a garanzia della realizzazione delle lavorazioni per la sistemazione ed il ripristino dell'area demaniale danneggiata;

Vista la applicazione della proroga della scadenza al 31/12/2023 delle licenze demaniali di cui sopra ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215, come da nota prot. n. PAR-2535 del 12/04/2022;

Vista la produzione degli adempimenti, da ultimo con la nota prot. n. ARR-7904 del 17/06/2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla società **I.Co.p. S.r.l.**

codice fiscale 01169160429

la variazione al contenuto della licenza n. 00-6/2019 del 21/01/2019, rep. 1422, per occupare una ulteriore area scoperta di mq 1.550,00 adiacente al capannone mobile già oggetto di concessione situato nei pressi dell'angolo tra la banchina n. 24 e la n. 25 del porto di Ancona, catastalmente individuato al foglio 164 part. 65 e 64, da destinare allo svolgimento delle operazioni connesse al deposito temporaneo di semilavorati ferrosi coils e lamierini

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in ampliamento ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva:

Canone dovuto anno 2021 = € 5.285,50 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 00-6/2019 del 21/01/2019, rep. 1422, cui accede quindi **con scadenza alla data del 31/12/2023**, così come prorogata ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, **almeno nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.


Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata, oltre alle prescrizioni già riportate nella licenza n. 00-6/2019 del 21/01/2019, rep. 1422 che qui si intendono integralmente richiamate, alle seguenti condizioni che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Rispetto di quanto già previsto con la licenza n. 00-6/2019 del 21/01/2019, rep. 1422;
- 2) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 3) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto il prescritto titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti;
- 4) Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario;
- 5) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori;
- 6) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 7) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 8) Il presente titolo ed il relativo godimento rimangono subordinati alle medesime condizioni di cui al punto 7) al sopravvenire di eventuali interventi che dovessero essere programmati sulla intermodalità e sul riconnesso sviluppo e per assicurare la fruibilità dei binari in prossimità all'area assentita;
- 9) All'occorrenza, per esigenze legate alla ordinaria viabilità ed alla movimentazione di carichi fuori sagoma e/o di importante dimensione, il concessionario dovrà assicurare ogni utile coordinamento con i concessionari terminalisti limitrofi al fine di garantire la sicura percorrenza e l'accessibilità ai terminali adiacenti di consimili merci e/o materiali;
- 10) Dovrà essere garantita una distanza di almeno ml. 1,00 dal limite esterno della vicina carreggiata stradale di pubblica circolazione viaria, nonché alla distanza di almeno ml. 2,00 dal limitrofo binario ferroviario;
- 11) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove previsto dalla vigente normativa, restando a carico dello stesso gli adempimenti volti alla tutela ambientale evitando qualsivoglia tipologia di contaminazione e provvedendo ad attivare le necessarie misure di mitigazione di emissione di polveri e/o altro materiale, per come previsto dalla richiamata normativa;
- 12) Lo spazio adibito alle operazioni di movimentazione e deposito dovrà essere permanentemente segnalato in tutto il suo perimetro con adeguati dispositivi segnaletici convenzionali, affinché non abbiano mai a verificarsi interferenze verso le limitrofe attività portuali e verso la circostante circolazione viaria;
- 13) Le attività dovranno essere svolte in conformità alle vigenti norme legislative di cui, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 nonché il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 14) Il ripristino dell'originario stato dell'area dovrà essere realizzata per come indicato da questa Autorità con nota prot. n. PAR-8672-30_12_2020, sentita la Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale con prot. n. PAR-8494-21_12_2020, ivi comprese eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla stessa Direzione Tecnica;
- 15) Dovrà essere prodotto entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente titolo il cronoprogramma necessario per la realizzazione degli interventi previsti, restando il presente titolo ed il godimento dell'area demaniale interessata, così come anche l'oggetto della concessione originaria cui accede, vincolati alla realizzazione dei lavori nei termini previsti nel summenzionato cronoprogramma, e comunque entro la scadenza della presente licenza;
- 16) I summenzionati lavori non dovranno arrecare disagi e/o interferenze verso le limitrofe attività portuali e verso la circostante circolazione viaria e ferroviaria;



SPECCHIO ACQUE PORTUALE

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
 Ing. Nikita COZZOLINO
 Ingegnere Civile e Ambientale
 CLA/LM - Architettura e Ingegneria edile

PORTO DI ANCONA - ZONA DELLA DARSENA MARCHE

LEGENDA

-  = Area in concessione su cui insiste un manufatto
-  = Area richiesta in concessione
-  = Binari ferroviari
-  = Delimitazioni security

SCALA 1:2000

DK *ed*